



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 20 febbraio 2024

NEWS DEL GIORNO

[CCNL Studi professionali: sottoscritta l'ipotesi di rinnovo](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Pubblicato il D.P.C.M. che regola la riorganizzazione del Ministero del Lavoro](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Decreto Milleproroghe: approvato emendamento in tema di contratti a termine](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Autonomia dell'appaltatore e disponibilità di mezzi forniti dall'appaltante](#)
di Redazione



CCNL Studi professionali: sottoscritta l'ipotesi di rinnovo

di Redazione

Sottoscritta in data 16 febbraio 2024 da Confprofessioni, e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs [l'ipotesi di accordo](#) per il rinnovo del contratto collettivo degli Studi professionali.

Il CCNL in questione era scaduto nel 2018 e la vigenza del rinnovo abbraccia l'arco temporale triennale che va dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027.

L'ipotesi di accordo sottoscritta prevede, tra gli altri aspetti, un incremento del trattamento retributivo che viene parametrato al terzo livello e quindi declinato per gli altri livelli.

Viene previsto un valore complessivo che sarà raggiunto nel corso del tempo per effetto di più incrementi, cadenzati nel tempo, a partire dal periodo paga di marzo 2024, per proseguire con quello di ottobre 2024, quindi con quello di ottobre 2025 per arrivare infine a regime con dicembre 2026.

Sempre sotto il profilo economico, viene previsto il riconoscimento di un importo a titolo di *Una Tantum* per il periodo di vacanza contrattuale, anch'essa distribuita in due *tranches*, la prima a maggio 2024, la seconda a maggio 2025, di pari importo.

Viene, poi, costituito un gruppo di studio per rivedere la definizione della declaratoria contrattuale alla luce delle mutate e mutevoli condizioni che caratterizzano il settore, al fine di consentire una puntuale coincidenza tra la previsione contrattuale e la realtà fattuale.

Vengono, poi, previste specifiche causali che permettono di raggiungere la soglia di 24 mesi nel contesto del rapporto a tempo determinato.

Publicato il D.P.C.M. che regola la riorganizzazione del Ministero del Lavoro

di **Redazione**

È stato pubblicato in G.U. n. 38 del 15 febbraio 2024 il [D.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023](#) che contiene il regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, viene previsto dall'articolo 36 del citato D.P.C.M. il trasferimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle risorse umane, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, precedentemente impiegate in ANPAL, la cui concreta individuazione è rimessa alla disciplina di cui all'articolo 34 del medesimo D.P.C.M..

I successivi commi dell'articolo 36 definiscono le modalità di passaggio anche nell'ottica di garantire la continuità dell'azione amministrativa e dei rapporti giuridici già in essere, in riferimento anche alla modalità di gestione, inquadramento e individuazione del trattamento economico e normativo delle risorse umane che saranno trasferite da ANPAL al Ministero del Lavoro.

Le residuali funzioni inerenti al comparto ricerca, secondo quanto previsto dal successivo articolo 37 del D.P.C.M. n. 230/2023 vengono invece trasferite all'INAPP, sancendo la soppressione dell'ANPAL.

Tale riassetto avrà decorrenza dal 1° marzo 2024, in concomitanza con la data di entrata in vigore del DPCM n. 230/2023.

Special Event

Come scrivere una lettera di licenziamento

Scopri di più



Decreto Milleproroghe: approvato emendamento in tema di contratti a termine

di **Redazione**

È stato approvato un emendamento al c.d. Decreto Milleproroghe che sposta al 31 dicembre 2024 la data entro la quale datore di lavoro e lavoratore possono definire le ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva, alla base dell'apposizione del termine nei contratti a tempo determinato e nelle more (quindi in assenza) di specifiche previsioni contrattuali.

Tale emendamento, e più in generale la previsione oggetto di indagine, si inserisce nel contesto dell'articolo 19, D.Lgs. n. 81/2015, così come previsto a seguito delle novelle introdotte dal D.L. n. 48/2023 che nel ribadire la centralità della contrattazione collettiva, ha ammesso la facoltà di poter consentire alle parti di individuare ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva, nelle more, e quindi in assenza, di specifiche previsioni degli accordi collettivi di cui sopra.

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più



Autonomia dell'appaltatore e disponibilità di mezzi forniti dall'appaltante

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 dicembre 2023, n. 36000, ha stabilito che l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di attrezzature fornite dall'appaltante non implica l'illiceità dell'appalto ove il compimento dell'opera non richieda l'uso di attrezzature o macchinari notevoli, ma possa essere realizzato anche con l'uso di mezzi modesti, ferma restando la necessaria esistenza in capo all'appaltatrice di un'autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio di impresa; tale criterio ha assunto pregnanza ancora maggiore con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, laddove la descritta presunzione della L. n. 1369/1960 è stata oggetto di abrogazione e non è più richiesto che l'appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, è possibile provare altrimenti – purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell'appalto, sicché, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali cd. pesanti, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. leggeri in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.

Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più